

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6232

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **VAIRO**

Presentata il 20 dicembre 1991

Abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1989, n. 219, recante nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma della quale si propone l'abrogazione prevede la estensione ai concorrenti non investiti di cariche ministeriali della autorizzazione al procedimento contemplata dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, nei riguardi del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Tale estensione è difatti in contrasto con la natura e con la logica dell'istituto, che si configura come prerogativa spettante ai titolari di funzioni costituzionalmente rilevanti e in quanto tale non suscettibile di applicazione a soggetti non investiti delle suddette funzioni.

Occorre inoltre considerare che, qualora i soggetti indicati come concorrenti siano membri delle Camere, l'applica-

zione nei loro confronti della disciplina dettata per i Ministri in luogo di quella recata dall'articolo 68 della Costituzione determina una minorazione delle garanzie priva d'ogni ragionevolezza. La quale si riflette in disparità di trattamento ingiustificata e, pertanto, incostituzionale, fra parlamentari inquisiti in concorso con Ministri e parlamentari inquisiti non in concorso con Ministri. Nei confronti dei primi, difatti, perché l'autorizzazione possa essere negata occorre, innanzi tutto, che essa sia stata previamente negata nei riguardi del Ministro inquisito principale; in secondo luogo, che la Camera competente — non libera di determinarsi come nelle deliberazioni *ex* articolo 68 della Costituzione — ravvisi l'esistenza di precise circostanze di fatto; ed infine che la deli-

berazione sia adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Può inoltre verificarsi, per effetto delle norme sulla competenza dettate dalla citata legge costituzionale, che sulla posizione dei concorrenti membri del Parlamento sia chiamata a pronunciarsi una

Camera diversa da quella di appartenenza: eventualità che certamente in nulla giova alla tutela della funzione governativa, e che altrettanto certamente non poco vulnera, e per di più invano, la tutela delle funzioni dei singoli rami del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1989, n. 219, è abrogato.